

OGGETTO: Approvazione della revisione al Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 27 gennaio 2011. DGR n. 90/CR del 1° agosto 2017.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Dando applicazione all’art. 35, comma 5, della l.r. n. 12/2009 viene approvata la revisione al Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale; sul medesimo documento di Piano e sul verbale istruttorio degli Uffici regionali competenti si è espressa, con parere favorevole all’unanimità, la Terza Commissione consiliare.

---

L’Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha attuato il riassetto dell’intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Con l’art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato dieci nuovi comprensori di bonifica, derivanti dall’accorpamento di quelli precedentemente esistenti. Con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, la Giunta regionale ha costituito, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge regionale, i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui sopra, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell’efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell’art. 35, dispone che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle Direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 36 e approvate in allegato alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79. L’art. 35 della l.r. n. 12/2009 definisce anche il procedimento amministrativo di approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di classifica degli immobili dei Consorzi di bonifica e dei successivi aggiornamenti o revisioni.

Deve essere evidenziato che il Piano di classifica costituisce lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l’attività della bonifica e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all’interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica. Il medesimo Piano, inoltre, definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascuno dei benefici indicati dall’art. 36 della l.r. n. 12/2009: il beneficio di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua.

Il consorzio di bonifica Veneto Orientale, con deliberazione di Assemblea consortile 28 giugno 2011, n. 10/A-11, ha adottato il Piano di classifica degli immobili e lo ha trasmesso alla Giunta regionale per sottoporlo al procedimento di approvazione.

In esito all’istruttoria dei competenti Uffici regionali, la Giunta regionale con deliberazione 3 maggio 2013, n. 572, ha approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE); contestualmente ha approvato il verbale contenente gli esiti istruttori sul citato Piano disponendo, sulla base di quest’ultimo, la revisione del Piano secondo criteri di unitarietà, che tengano conto dei differenti contesti territoriali in cui la gestione consorziale è tenuta ad operare, e che tale revisione

soddisfi nella metodologia quanto previsto dalle Direttive regionali per la redazione dei piani di classifica degli immobili di cui alla DGR n. 79/2011.

Deve essere preliminarmente rilevato che nel Piano di classifica 2011 il consorzio Veneto Orientale ha evidenziato che, nel contesto della riorganizzazione complessiva delle attività consortili, è stato dato avvio ad una fase di revisione generale dei criteri di classificazione degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, finalizzata ad una revisione del Piano medesimo.

Trascorsi alcuni anni dall'applicazione del Piano di classifica 2011, il consorzio Veneto Orientale ha redatto un'analisi tecnico economica sui primi cinque anni di gestione unitaria, i cui elementi sono stati utilizzati per completare la revisione generale dei criteri di classifica degli immobili: il nuovo Piano di classifica adottato dal consorzio Veneto Orientale nella seduta di Assemblea consortile del 22 dicembre 2016, con deliberazione n. 12/A-16 dà, pertanto, adempimento alle richieste della Giunta regionale, formulate in sede di approvazione del precedente Piano di classifica con DGR n. 572/2013.

Il Consorzio di bonifica ha provveduto, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, al deposito del documento di Piano presso i propri Uffici consortili e presso gli Uffici della Giunta regionale, dandone notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 13 gennaio 2017 e su due quotidiani locali. Trascorsi 45 giorni dall'avviso di deposito, nel corso dei quali possono essere presentati osservazioni o ricorsi avverso la deliberazione consortile in oggetto, gli Uffici competenti della Giunta regionale hanno verificato i requisiti di legittimità del provvedimento consortile, nonché delle osservazioni e dei ricorsi trasmessi entro i termini previsti, valutando positivamente l'ammissibilità ad istruttoria di tutti e tre i documenti pervenuti, nell'ordine:

- la deliberazione di Assemblea consortile 22 dicembre 2016, n. 12/A-16 "Approvazione nuovo Piano di Classifica" del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE);
- il ricorso promosso dal Gruppo consiliare "Scegli Civica" di San Donà di Piave (VE), trasmesso a mezzo raccomandata n. 15302442475-0 il 20 febbraio 2017, pervenuta agli uffici della Giunta regionale il 22 febbraio 2017, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, e accettata al protocollo regionale l'8 marzo 2017, con n. 94237;
- le osservazioni del Presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone, trasmesse con PEC prot. n. 1692 del 24 febbraio 2017, e accettate al protocollo regionale il 27 febbraio 2017, con n. 78289, nei termini previsti dalle disposizioni di legge.

Conseguentemente ai ricorsi e alle osservazioni presentate, il consorzio di bonifica Veneto Orientale, con nota del Presidente prot. n. 3591/D.5.2 del 4 aprile 2017, ha trasmesso alla Giunta regionale le proprie controdeduzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica con deliberazione n. 35 del 3 aprile 2017.

Ad avvenuta conclusione del periodo di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto ad istruttoria la documentazione di revisione del Piano di classifica del consorzio Veneto Orientale, il ricorso promosso dal Gruppo consiliare "Scegli Civica" di San Donà di Piave (VE), le osservazioni del Presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone, nonché le controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE).

Gli esiti dell'istruttoria sono contenuti nel verbale istruttorio che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento: quest'ultimo entra nel merito dei contenuti dei documenti di Piano, compiendo i necessari confronti e verifiche con quanto disposto con le citate Direttive regionali.

Nel medesimo verbale istruttorio, con riferimento alle questioni oggetto di ricorso e osservazione, sono state espresse le considerazioni di seguito sintetizzate:

- non accoglimento del ricorso promosso dal Gruppo consiliare "Scegli Civica" di San Donà di Piave (VE), in quanto gli aspetti che riguardano la classifica degli immobili corrispondono alle normative nazionali e regionali, nonché a quanto prescritto con provvedimento di Giunta regionale n. 572 del 3 maggio 2013; peraltro, le osservazioni che riguardano gli importi che saranno determinati in applicazione al Piano di classifica non sono oggetto di questa istruttoria perché dipendono dal Piano di riparto;

- accoglimento parziale delle osservazioni del Presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone, nella parte in cui evidenzia la necessità, espressa peraltro da entrambi gli Enti territoriali, di rivedere e aggiornare il protocollo tecnico-gestionale-finanziario, seguendo un procedimento amministrativo che comunque è a se stante rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del Piano di classifica del consorzio Veneto Orientale oggetto del presente provvedimento.

Nel corso dell'istruttoria i competenti Uffici della Giunta regionale hanno rilevato che l'allegato cartografico di illustrazione del perimetro di contribuenza per il beneficio di bonifica (Tavola 10) e del beneficio di disponibilità irrigua (Tavola 16) presenta delle differenze rispetto all'allegato cartografico (Tavola 7) del Piano di classifica adottato nel 2011. In proposito, nella relazione del Piano oggetto della presente istruttoria non sono riportate le motivazioni che hanno portato ad includere nel perimetro di contribuenza aree che precedentemente non vi facevano parte. Si ritiene, in proposito, di prescrivere la presentazione di una specifica relazione illustrativa.

Si rileva, inoltre, che alcune specifiche previsioni non trovano concordi gli Uffici regionali, per le motivazioni di seguito specificate:

- per quanto attiene l'indice di beneficio per la bonifica, di cui al capitolo 11.3, non si conviene con alcuni dei casi di esclusione dal pagamento del contributo consortile indicati al capitolo 11.3.8 per quanto attiene le aree pubbliche destinate ad attività di protezione civile e i magazzini/edifici di competenza consorziale, in quanto tali beni traggono beneficio dall'attività di bonifica e non vengono esclusivamente e permanentemente utilizzati per produrre un vantaggio certo e diretto agli immobili ricadenti entro il perimetro di contribuenza; per quanto riguarda, invece, le fasce di rispetto di argini e canali consorziali, si ritiene che ad esse non possa essere riconosciuta una completa esclusione dal pagamento del contributo consortile in quanto si verificherebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti delle analoghe fasce di rispetto decorrenti lungo opere idrauliche di competenza regionale;
- per quanto riguarda l'indice economico del beneficio per l'irrigazione, di cui al capitolo 14.7, si ritiene che il coefficiente di riduzione di cui godono i terreni non coltivati venga applicato anche alle superfici che godono di contributi per la loro conservazione nello stato di non coltivazione, in quanto il riconoscimento a tal fine di contributi pubblici non incide sullo stato del terreno sottoposto alla contribuenza consortile.

Si ritiene, peraltro, di evidenziare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica deve individuare e determinare gli elementi essenziali ai fini della classifica degli immobili, sulla base dell'analisi dei benefici che gli immobili ritraggono dalla bonifica e dalla disponibilità di risorsa idrica per l'irrigazione. La relazione al Piano di classifica del consorzio Veneto Orientale, pur trattando compiutamente ed in modo esaustivo gli elementi previsti dalla l.r. n. 12/2009, estende le valutazioni ad argomenti che, seppur correlati al Piano di classifica, non ne costituiscono sostanza, quali quelli relativi alle aree extracomprendorio (capitolo 12) e alle disposizioni applicative (capitolo 16); quindi, non se ne è tenuto conto in sede di istruttoria.

In relazione a quanto sopra, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, i competenti Uffici della Giunta regionale si sono espressi sotto il profilo del merito sulla relazione al Piano di classifica, sugli allegati cartografici e sui ricorsi presentati, predisponendo il verbale istruttorio che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento. Il citato verbale, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2017, n.90/CR, è stato illustrato alla Terza Commissione consiliare che su tali documenti si è espressa favorevolmente, all'unanimità, con parere n. 239.

Si ritengono, pertanto, soddisfatti i presupposti per procedere all'approvazione della prima revisione al Piano di classifica del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE), ai sensi dell'art. 35, comma 5, della l.r. n. 12/2009, nonché alla approvazione degli esiti delle valutazioni riportate nel verbale istruttorio di cui all'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

VISTE le leggi regionali:

- 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
- 19 novembre 2010, n. 25 “Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 “Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto”;
- 27 gennaio 2011, n. 79 “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili”;
- 3 maggio 2013, n. 572 “Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Approvazione ai sensi dell’art. 35, comma 5, della l.r. n. 12/2009. DGR n. 151/CR del 18 dicembre 2012.”;

VISTI:

- la deliberazione dell’Assemblea del consorzio di bonifica Veneto Orientale 28 giugno 2011, n. 10/A-11 “Approvazione Piano di classifica ai sensi della L.R. 12/2009”;
- la deliberazione dell’Assemblea del consorzio di bonifica Veneto Orientale 22 dicembre 2016, n. 12/A-16 “Approvazione nuovo Piano di classifica”;
- il ricorso promosso dal Gruppo consiliare “Scegli Civica” di San Donà di Piave (VE), trasmesso a mezzo raccomandata n. 15302442475-0 il 20 febbraio 2017;
- le osservazioni del Presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone, trasmesse con PEC prot. n. 1692 del 24 febbraio 2017;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del consorzio di bonifica Veneto Orientale 3 aprile 2017, n. 35, che approva le controdeduzioni ai ricorsi e alle osservazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2017, n. 90/CR “Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE): revisione. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.”;

VISTO il parere espresso dalla Terza Commissione consiliare n. 239 in data 8 settembre 2017;

VISTO l’art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

## DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della l.r. n. 12/2009, la revisione al Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE), adottato con deliberazione di Assemblea consortile 22 dicembre 2016, n. 12/A-16;
3. di adottare il verbale istruttorio, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che contiene considerazioni sotto il profilo del merito sui contenuti della relazione al Piano di classifica di cui al punto 2., dei relativi allegati cartografici, nonché dei ricorsi e osservazioni pervenuti agli Uffici regionali competenti per l'istruttoria;
4. di non accogliere il ricorso promosso dal Gruppo consiliare "Scegli Civica" di San Donà di Piave (VE), in quanto gli aspetti che riguardano la classifica degli immobili corrispondono alle normative nazionali e regionali, nonché a quanto prescritto con provvedimento di Giunta regionale n. 572 del 3 maggio 2013; peraltro, le osservazioni che riguardano gli importi che saranno determinati in applicazione al Piano di classifica non sono oggetto della istruttoria di cui al punto 2. perché dipendono dal Piano di riparto;
5. di dare atto di quanto esposto nelle osservazioni del Presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone, nella parte in cui evidenzia la necessità, espressa peraltro anche dal consorzio di bonifica Veneto Orientale, di rivedere e aggiornare il protocollo tecnico-gestionale-finanziario, tramite l'avvio di un procedimento amministrativo specifico;
6. di disporre che, per quanto attiene al perimetro di contribuenza, il Consiglio di Amministrazione consortile approvi uno specifico documento che illustri le motivazioni e i presupposti specifici alla base dell'inclusione od esclusione di aree nel nuovo perimetro di contribuenza, distinguendoli per beneficio di bonifica e per beneficio di disponibilità irrigua;
7. di disporre lo stralcio dal Piano di classifica di cui al punto 2. della previsione, al capitolo 11.3.8, per l'indice di beneficio della bonifica, di esclusione dal pagamento del contributo consortile per le fattispecie "magazzini ed edifici di competenza consorziale" e "aree pubbliche destinate ad attività di protezione civile del rischio idraulico", perché anche tali immobili traggono beneficio dall'attività di bonifica; si dispone che anche alle fasce di rispetto di argini e canali consorziali non venga riconosciuta una completa esclusione dal pagamento del contributo consortile, in quanto si verificherebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti delle analoghe fasce di rispetto decorrenti lungo opere di competenza regionale;
8. di disporre lo stralcio dal Piano di classifica di cui al punto 2. della previsione, al capitolo 14.7, per l'indice economico del beneficio irriguo, che prevede che "non si considerano a questo riguardo le superfici imboschite, sommerse o comunque non messe a coltura, che per effetto di tale destinazione beneficiano di contributi pubblici per mancati redditi, di provenienza nazionale o comunitaria", in quanto il riconoscimento di tali contributi pubblici non incide sullo stato del terreno sottoposto alla contribuenza consortile;
9. di dare atto che, in applicazione all'art. 35 della l.r. n. 12/2009, l'istruttoria di competenza degli Uffici regionali non è tenuta ad esprimersi sui seguenti argomenti che, seppur correlati al Piano di classifica di cui al punto 2., non ne costituiscono sostanza, per i quali deve essere seguito un percorso amministrativo differente:
  - capitolo 12 "Determinazione del contributo relativo alle aree scolanti situate al di fuori del comprensorio consortile";
  - capitolo 16 "Norme tecniche per la applicazione della classifica";
10. di dare atto che quanto disposto ai precedenti punti 6., 7., 8. non comporta la attivazione del procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel